

294.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 3387	11
Missioni vevoli nella seduta del 12 gennaio 1998	5	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4)	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	Disegno di legge n. 3990	15
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3)	17
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	6	Disegno di legge n. 4039	19
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	9, 10	(Sezione 1 - Articoli 1 e 2)	21
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	10	(Sezione 2 - Articolo 3 ed emendamento) .	21
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 3 - Articolo 4)	21
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	10	Disegno di legge n. 4304	23
		(Sezione 1 - Articolo 1)	24

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 gennaio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Macca-nico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 gennaio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRIMALDI: « Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene » (4435);

GATTO: « Istituzione del tribunale di Aversa » (4436).

In data 9 gennaio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Nuove norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi » (4437);

PECORARO SCANIO: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deduzione dal reddito delle spese sostenute per favorire la tutela ed il restauro dei boschi » (4438).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 8 gennaio 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:

« Proroga delle disposizioni per la corresponsione della indennità di posizione ai dirigenti generali delle amministrazioni statali e qualifiche equiparate » (4434).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla V Commissione (Bilancio):

« Disposizioni in materia finanziaria e contabile » (Già articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 4354, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 16 dicembre 1997) (4354-quinquies) *Parere della I Commissione;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

S. 2288. — « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici » (approvato dal Senato) (4220) *Parere delle*

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), IV, V, VI, VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 gennaio 1998, ha trasmesso copia del bollettino 1995 concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

N. 372 del 26 novembre 1997 (doc. VII, n. 424), con lettera in data 5 dicembre 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria — nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito — di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.

N. 373 del 26 novembre 1997 (doc. VII, n. 425), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva

92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento all'articolo 32 della Costituzione, dalla regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118, ed alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle regioni Veneto, Toscana e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

d) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento all'articolo 5 della Costituzione, dalla regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

e) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento

agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 374 del 26 novembre 1997 (doc. VII, n. 426), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, secondo comma, e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 375 del 26 novembre 1997 (doc. VII, n. 427), con la quale ha dichiarato:

che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Boso, diffuse il 15 gennaio 1996, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del Senato il 7 maggio 1997.

N. 376 del 26 novembre 1997 (doc. VII, n. 428), con la quale ha dichiarato:

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, la questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 41-*bis*, comma 2, e dell'articolo 14-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

N. 377 del 26 novembre 1997 (doc. VII, n. 429), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli articoli 47-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modi-

ficazioni, nonché all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all'articolo 32 della Costituzione, dal pretore di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 378 del 26 novembre 1997 (doc. VII, n. 430), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 458, comma 2, e 441, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

N. 380 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 431), con lettera in data 11 dicembre 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

N. 381 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 432), con lettera in data 11 dicembre 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158.

N. 382 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 433), con lettera in data 11 dicembre

1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni.

N. 383 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 434), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe;

b) manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati articoli 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore all'ultima, e dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con la stessa ordinanza.

N. 384 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 435), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 79, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1° grado di Vasto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

N. 385 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 436), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

N. 386 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 437), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, d'occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

N. 387 del 27 novembre 1997 (doc. VII, n. 438), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 427);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 424, 428, 429, 430, 432, 434, 436);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 433);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 435);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 426, 437);

alla XIII Commissione (doc. VII, nn. 431, 438);

alle Commissioni XI e XII (doc. VII, n. 425).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 12 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PISTONE ed altri n. 9/3489/14, concernente l'individuazione dei beni immobili degli enti previdenziali pubblici da inserire nel programma straordinario di vendita, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 maggio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 12 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli impegni assunti nella risposta data all'interpellanza ALEMANNI ed altri n. 2/00309 ed all'interrogazione TASSONE n. 3/00479 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'Assemblea del 21 gennaio 1997, concernente i criteri per la determinazione dei canoni,

per l'individuazione degli immobili di pregio e per l'assegnazione in locazione delle unità immobiliari di proprietà degli enti previdenziali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 19 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impiego assunto nella risposta all'interrogazione PISCITELLO n. 4/10010 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti del 31 luglio 1997, concernente la carenza di educatori presso la casa di reclusione di Augusta (Siracusa).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente in materia.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 22 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea OSTILLIO ed altri n. 9/4179/3, concernente la cessazione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica in caso di furto del veicolo, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 22 dicembre 1997, ha tra-

smesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta data all'interrogazione MUZIO n. 4/00876 pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti del 28 aprile 1997, concernente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati spettanti ad un insegnante elementare.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 23 dicembre 1997, ha trasmesso un'ulteriore nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione FOTI n. 0/4052/VIII/7, concernente la realizzazione di opere infrastrutturali per l'adeguamento funzionale della viabilità di accesso alla città di Firenze, accolto dal Governo e approvato nella seduta della VIII Commissione (Ambiente, territorio e Lavori pubblici) del 24 settembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 8 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento di cui al capitolo 1708 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1998, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° febbraio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995 (3387)

(A.C. 3387 - sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMI-
SSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Con provvedimento del Ministro delle finanze è, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, designata l'Amministrazione doganale responsabile del Sistema informativo doganale.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO, FATTO A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DELLA CONVENZIONE SULL'USO DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE NEL SETTORE DOGANALE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA (3990)

(A.C. 3990 - sezione 1)**ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel

settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso Protocollo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRE-
TARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER
COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE, FATTA A PARIGI IL 14
OTTOBRE 1994, E LA FAO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA
SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA MEDESIMA
CONVENZIONE, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 30 GIUGNO
1997 (4039)*

(A.C. 4039 - sezione 1)**ARTICOLI 1 E 2 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

ART. 2.

1. Per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 523.352, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata Conferenza, la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 621.100, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della Conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la Conferenza, nonché la spesa di lire 148 milioni per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la Conferenza.

(A.C. 4039 - sezione 2)**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 3.**

Al comma 1, sostituire le parole: 2100 milioni, con le seguenti: 1.000 milioni.

3. 1.

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 4039 - sezione 3)**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MA-
RINO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA SAN
MARINO DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI
LINEA, FATTO A SAN MARINO L'11 GIUGNO 1990, CON SCAMBIO
DI LETTERE INTERPRETATIVO, EFFETTUATO A SAN MARINO IL
7 MAGGIO 1997 (4304)*

(A.C. 4034 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*